

COMUNE DI ANCONA

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI ANCONA ANNI 2026-2027-2028

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto

nato a

Prov.

il in qualità di (carica sociale)

della Società (nome e ragione sociale) / dell'Associazione (nome e tipologia)

con sede legale in Via

cap.

Città

Prov.

Telefono

Fax

Indirizzo di posta elettronica

Codice Fiscale

Partita Iva

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i., consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'impresa/Società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

- Di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso pubblico selezione per ricerca sponsor pubblicato dal Comune di Ancona - in merito alla sponsorizzazione

dell'evento denominato , che si terrà ad Ancona

dal al ;

- che la società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di con il n. ove

oltre al sottoscritto legale rappresentante firmatario risultano anche altri soggetti dotati del potere di rappresentanza: indicare nome e cognome

Oppure che l'associazione è iscritta all'Albo/Registro ;

- di essere a conoscenza del fatto che nessuno dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza si trova in alcune delle condizioni che comportano l'impossibilità di contrarre con pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs.36/2023 e a tal fine espressamente

DICHIARA

[*Dichiarazioni in merito ai REQUISITI GENERALI ((art. 94 e 95 del codice dei contratti; art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, Codice di comportamento DPR 62/2013 e PTPCT)]

- che l'operatore economico non incorre nei **motivi di esclusione** di cui all'art. 94 (esclusione automatica) e 95 (esclusione non automatica) del d.lgs. n. 36/2023 o previste da specifiche disposizioni legislative puntualmente richiamate ed in particolare:

1. che, con riferimento all'art. 94 comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra indicati non sono pronunciate condanne con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416 \(Associazione per delinquere\), 416-bis \(Associazione di tipo mafioso\) del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,

previsti dall'[articolo 74 \(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope\)](#) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'[articolo 291-quater \(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri\)](#) del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'[articolo 452 quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;](#)

- delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317 \(Concussione\)](#), [318 \(Corruzione per l'esercizio della funzione\)](#), [319 \(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio\)](#), [319-ter \(Corruzione in atti giudiziari\)](#), [319-quater \(Induzione indebita a dare o promettere utilità\)](#), [320 \(Corruzione di persona incaricata di un pubblico ufficio\)](#), [321 \(Pene per il corruttore\)](#), [322 \(Istigazione alla corruzione\)](#), [322-bis \(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri\)](#), [346-bis \(Traffico di influenze illecite\)](#), [353 \(Turbata libertà degli incanti\)](#), [353-bis \(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente\)](#), [354 \(Astensione dagli incanti\)](#), [355 \(Inadempimento di contratti di pubbliche forniture\)](#) e [356 \(Frode nelle pubbliche forniture\)](#) del codice penale

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli [articoli 648-bis \(Riciclaggio\)](#), [648-ter \(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita\)](#) e [648-ter.1 \(Autoriciclaggio\)](#) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. che, con riferimento all'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra indicati non ricorrono cause di decadenza, di sospensione, di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. che, con riferimento all'art. 94, comma 5, lettera a), l'operatore economico non è soggetto ad una sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui di cui all'articolo 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

4. che:

con riferimento all'art. 94, comma 5, lettera b), l'operatore economico è in regola con le norme di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. e che i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il

Centro per l'impiego e la formazione della Provincia di

(oppure)

che, con riferimento all'art. 94, comma 5, lettera i), il sottoscritto non è tenuto agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto

.....
.....

5. che, con riferimento all'art. 94, comma 5, lettera d), l'operatore economico non si trova in stato di liquidazione giudiziale, coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. che, con riferimento all'art. 94, comma 5, lettera f) l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti;

7. che, con riferimento all'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto:

- agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- agli obblighi relativo al pagamento dei contributi previdenziali;

8. che, con riferimento all'art. 95, comma 1, lettera a), l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/724/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.;

9. che, con riferimento all'art. 95, comma 1, lettera b), l'operatore economico non incorre nelle **situazioni di conflitto di interesse**, diretto o indiretto, di cui all'art. 16 del d.lgs. 36/2023;

10. che, con riferimento all'art. 95, comma 1, lettere c) e d), l'operatore economico non incorre in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive o di rilevanza di indizi tali da far ritenere che l'offerta presentata sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

11. che, con riferimento all'art. 95, comma 1, lettera e), l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'articolo 98¹ tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

12. che l'operatore economico non si trova nella condizione prevista dall'art.53, comma 16ter del D.lgs. 165/2001 in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex

1 1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h). 2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) e' disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneita' del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilita' e integrita' dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6. 3. L'illecito professionale si puo' desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato o da altra autorita' di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori; e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; f) omessa denuncia all'autorita' giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 4. La valutazione di gravita' tiene conto del bene giuridico e dell'entita' della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa. 5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravita' riferita agli elementi di cui al comma 3. 6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato o da altra autorita' di settore; b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente; c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili; d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi; e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione; f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o

dipendenti del Comune di Ancona che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente medesimo, nei confronti dell'operatore economico;

13. di impegnarsi, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013, di cui dà atto di aver preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell'Ente - sezione amministrazione trasparente - sottosezione documenti generali;

14. che, con riferimento al Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Ente committente (PTPCT) adottato ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii (v. art. 1 comma 9 lett. e),

non sussistono relazioni di parentela o affinità, anche oltre il 2° grado, o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico e i dirigenti e/o i funzionari titolari di posizione organizzativa (PO) del Comune di Ancona, consultabili ai seguenti link alla Sezione Amministrazione trasparente:

> Dirigenti: <http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/trasparenza/dirigenti/>

>Titolari di PO:

<http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/trasparenza/posizioni-organizzative/>

eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale; 7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente. 8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

sussistono relazioni di parentela o affinità, anche oltre il 2° grado, o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico e i dirigenti e/o i funzionari titolari di posizione di elevata qualificazione (EQ) del Comune di Ancona, consultabili ai seguenti link alla Sezione Amministrazione trasparente:

> Dirigenti: <http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/trasparenza/dirigenti/>

> Titolari di EQ: <http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/trasparenza/posizioni-organizzative/>

Ove barrata le sopra riportata seconda opzione indicare quale specifica condizione ricorre e generalità dei soggetti dell'ambito dell'operatore economico e dell'ambito dell'Ente committente: -

_____;

15. che l'operatore economico, con riferimento all'art. 94, comma 5, lettera e), non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

16. di essere consapevole che l'Amministrazione comunale effettuerà a campione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs 36/2023, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel presente modulo;

inoltre

DICHIARA RELATIVAMENTE ALLA POSIZIONE FISCALE DELLA SOCIETA'/ASSOCIAZIONE:

Ai fini fiscali dichiara che la Società/Associazione è:

a) titolare di PARTITA IVA n. _____

b) titolare di CODICE FISCALE n. _____

c) ONLUS (solo per le Associazioni): SI NO

Che la prestazione inerente al progetto presentato è:

- ☐ SOGGETTA ad IVA aliquota del _____ % ai sensi di _____
- ☐ ESENTE IVA ai sensi dell'art. _____ del DPR. 633/72 (se parzialmente, indicare per quali attività) _____
- ☐ ESCLUSA IVA ai sensi di _____
- ☐ CHE IL CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE E' IL SEGUENTE:

17. di rispettare il CCNL di settore di appartenenza per l'eventuale personale dipendente;

INOLTRE

Il proponente dovrà dichiarare che l'attività tecnica che intende prestare è coerente con l'oggetto della propria attività descritta nella CCIAA o atto costitutivo associazione;

REFERENTE OPERATIVO PER LA PROPOSTA PRESENTATA

Cognome e Nome _____

Via _____ cap. _____ Città _____

Prov. _____ Telefono _____ Fax _____

Cellulare _____

Indirizzo di posta elettronica _____

Pec _____

Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata del documento di identità valido (Passaporto, Carta d'identità).

Data: _____

Il Legale Rappresentante _____